



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| GIACOMO TRAVAGLINO | Presidente         |
| ENRICO SCODITTI    | Consigliere        |
| LINA RUBINO        | Consigliere        |
| ENZO VINCENTI      | Consigliere        |
| PAOLO SPAZIANI     | Consigliere - Rel. |

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIVILE - Responsabilità sanitaria.

Ud. 05.04.2024 CC  
Cron.  
R.G.N. 29129/2021

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 29129/2021 R.G.,

*proposto da*

(già \_\_\_\_\_), in persona

dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*

; rappresentata e difesa dall'Avv.

( \_\_\_\_\_ ), in virtù di procura

su foglio separato allegato al ricorso;

**-ricorrente-**

*nei confronti di*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in proprio e quali

genitori esercenti la responsabilità genitoriale e rappresentanti legali

del figlio minore \_\_\_\_\_; rappresentati e difesi dall'Avv.



(  
), in virtù di procura su foglio  
separato allegato al controricorso;

**-controricorrenti-**

*nonché di*

(  
)  
, in persona del Direttore Generale e Rappresentante Legale  
*pro tempore*; rappresentata e

( ) e

( ), in virtù di procura in calce al  
controricorso;

*e di*

;

**-intimata-**

per la cassazione della sentenza n. 1710/2021 della CORTE d'APPELLO  
di CATANIA, depositata il 5 agosto 2021, notificata il 10 settembre  
2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2024 dal  
Consigliere Paolo Spaziani.

### **FATTI DI CAUSA**

**1.** Con sentenza 5 agosto 2021, n.1710, la Corte d'appello di  
Catania ha respinto l'appello proposto dalla (già  
) avverso la sentenza 20 giugno 2018, n.2563 del  
Tribunale di Catania, che aveva condannato in solido la struttura  
sanitaria e la ginecologa a risarcire al  
minore , rappresentato in giudizio dai suoi genitori  
e , nonché a questi ultimi, i  
danni da loro rispettivamente subiti in conseguenza delle patologie



sofferte dal primo, il quale, in data 14 ottobre 2007, era nato a seguito di parto prematuro presso la detta causa di cura e al quale, dopo essere stato trasferito (circa un'ora dopo il parto), presso il Centro UTIN di Catania, erano stati diagnosticati *"paralisi cerebrale infantile a tipo diplegia spastica con maggiore impegno dell'emilato destro, deficit visivo di origine centrale e periferica, immaturità dello sviluppo psichico globale in bambino nato pretermine di alto grado con segni di sofferenza perinatale, con patogenesi del disturbo apparentemente riconducibile ad esiti di sofferenza ipossicoischemica in epoca perinatale"*.

**2.** La Corte territoriale, confermando il giudizio espresso dal Tribunale, ha accertato l'inesatto adempimento dell'obbligazione professionale da parte della ginecologa \_\_\_\_\_, per avere omesso di predisporre tempestivamente il trasferimento di \_\_\_\_\_, gestante con pregressa rottura delle membrane amniocoriali, in una struttura dotata di adeguato supporto specialistico neonatologico e di terapia intensiva neonatale; ciò, sebbene, da un lato, la paziente fosse stata ricoverata nella \_\_\_\_\_ per ventuno giorni, manifestando, il giorno 13 ottobre 2007, uno stillicidio ematico dai genitali esterni con totale assenza di liquido amniotico, mentre, dall'altro lato, la struttura sanitaria non disponeva in sala operatoria di un pediatra o di un neonatologo né di una struttura di terapia intensiva neonatale.

Il giudice del merito ha reputato che l'aver omesso il detto tempestivo trasferimento e l'aver «*pervicacemente*» voluto portare a termine il parto presso le inadeguate strutture della Casa di cura erano state le concause delle patologie da cui era risultato affetto \_\_\_\_\_, le quali, in altre parole, non erano ascrivibili a



malformazioni congenite o a danno antepartale, bensì alla grave asfissia perinatale rilevata nell'immediatezza dai sanitari dell'UTIN del Policlinico di Catania e causalmente ricollegabile alla poco diligente condotta dei sanitari della .

Accertato l'inadempimento della struttura sanitaria e il nesso causale tra lo stesso e il pregiudizio subito dai danneggiati, la Corte d'appello ha altresì confermato la liquidazione operata dal Tribunale del danno biologico patito dal minore e di quello da lesione del rapporto parentale subito dai genitori.

**3.** Propone ricorso per cassazione la , sulla base di dodici motivi.

Rispondono con controricorso ,  
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale e rappresentanti legali del figlio minore,

Risponde con distinto controricorso anche l'  
( ), già chiamata in causa quale terzo responsabile dalla Casa di cura convenuta.

Non svolge difese in sede legittimità

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.

La società ricorrente e i controricorrenti ,  
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale e rappresentanti legali del figlio minore , hanno depositato memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**A.** Preliminarmente, va delibata l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso sollevata in memoria illustrativa dalla difesa



dei controricorrenti, sul presupposto del sopravvenuto Fallimento della ricorrente \_\_\_\_\_, che sarebbe stato dichiarato dal Tribunale di Catania con sentenza 9 giugno 2022, n. 126, dunque successivamente alla proposizione del ricorso.

In proposito, gli eccipienti richiamano l'orientamento di questa Corte (è citata, *ex aliis*, Cass. n. 24156/2018), secondo cui l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "*litis ingressus impediens*", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda; ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo.

**A.1.** L'eccezione è infondata.

Questa Corte ha affermato che, nel caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all'esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l'azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell'art. 96 legge fall., il creditore,



sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione (Cass.30/05/2019, n. 14768; nello stesso senso, in tema di liquidazione coatta amministrativa, Cass. 22/04/2022, n. 12948).

È stato poi anche affermato che, in tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'articolo 96, secondo comma, n. 3, legge fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento (Cass. 10/05/2018, n. 11362; Cass. 05/05/2021, n. 11741). Pertanto, anche nel caso in cui i crediti vantati nei confronti del soggetto, poi fallito, abbiano formato oggetto di domanda di accertamento negativo da parte del debitore e tale domanda sia stata rigettata, il creditore può essere ammesso al passivo sulla base della sentenza di rigetto, a lui favorevole, la quale equivale ad una sentenza di accertamento del credito.

Può dunque affermarsi il generale principio per cui, *"se il creditore ottiene una sentenza di condanna del debitore (o, comunque, una sentenza di accertamento del credito, anche emessa in reiezione di un'azione di accertamento negativo esperita dal debitore) prima che si apra, nei confronti di quest'ultimo, una procedura concorsuale, egli, sulla base di tale sentenza, pur soggetta ad impugnazione, deve essere ammesso al passivo con riserva, ai sensi dell'art.96, secondo comma, n. 3, legge fall., mentre il curatore può proporre l'impugnazione o proseguirla se era già stata proposta dalla parte in bonis, non determinandosi, pertanto, l'improcedibilità della domanda"*.



**B.** Va poi delibata l'ulteriore preliminare eccezione di "invalidità e/o inammissibilità" del ricorso sollevata dagli stessi controricorrenti in controricorso, sul presupposto che tanto il ricorso medesimo quanto la procura speciale non documenterebbero le vicende storiche modificative della società ricorrente (da a ), né menzionerebbero la fonte dell'asserito potere rappresentativo e di rappresentanza processuale in capo al nuovo amministratore, Sig. .

**B.1.** Anche questa eccezione è infondata.

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe su chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere, a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza



processuale della persona giuridica stessa (Cass. Sez. Un., n.20596/2007; Cass. n. 20563/2014; Cass. n. 9647/2016, non mass.).

**C.** Si può dunque passare all'esame dei motivi del ricorso

**C.1.** Con il primo motivo è denunciata la "*violazione dell'art. 342 c.p.c. e dei principi in tema di specificità dei motivi di appello*".

In primo grado, la convenuta aveva eccepito il parziale difetto della procura rilasciata al difensore degli attori per non avere essi sottoscritto la stessa anche nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore.

l'eccezione era stata rigettata con statuizione fondata su due *rationes decidendi*: a) il rilievo che l'eventuale carenza era stata sanata in seno al verbale della prima udienza di trattazione dell'8 maggio 2013, laddove entrambe le parti avevano confermato espressamente e per iscritto la volontà di conferire la procura anche nella qualità di esercenti la potestà genitoriale; b) il rilievo che, non avendo le parti esplicitato, in sede di sottoscrizione della procura, di voler agire in proprio e/o nella qualità, tale specificazione era integrata dall'intestazione e dal contenuto dell'atto di citazione (cui la stessa procura accedeva quale atto facente corpo integrante con quello introduttivo del giudizio), donde emergeva con chiarezza che essa era stata rilasciata anche per agire in nome e per conto del figlio minore.

Questa statuizione era stata impugnata in appello con motivo di gravame che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile, in quanto diretto a censurare solo la prima delle due *rationes decidendi*.

Con il primo motivo di ricorso per cassazione si deduce la violazione dell'art.342 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello non si sarebbe avveduta che era stata censurata anche la seconda *ratio decidendi*;



ciò, in quanto, a pagina 8 dell'atto di appello, era stato dedotto che *"trattandosi di procura rilasciata dai soggetti esercenti la potestà sul minore senza autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c., essa imponeva l'espresso esercizio del potere di rappresentanza e di amministrazione, con la conseguente responsabilità delle decisioni assunte, non potendosi desumere dall'intestazione e/o dal contenuto dell'atto di citazione che essa fosse stata rilasciata anche per agire in nome e per conto del figlio minore"*.

**C.2.** Il primo motivo di ricorso va esaminato congiuntamente al secondo per ragioni di connessione.

Con il secondo motivo è denunciata *"violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. e dei principi in tema di jus postulandi, assenza e ratifica della procura alle liti"*.

Si deduce che la Corte d'appello, nel dichiarare l'inammissibilità del motivo di gravame sul parziale difetto di procura per omessa censura della seconda *ratio decidendi*, avrebbe omesso di pronunciare sulla doglianza formulata in ordine alla prima, ovvero sia sulla censura diretta ad evidenziare che l'istituto della ratifica non opera in campo processuale (ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ.), sicché l'eventuale carenza di procura non avrebbe potuto essere sanata con dichiarazione di ratifica dell'operato del difensore privo di *jus postulandi*, resa in seno al verbale della prima udienza di trattazione.

**C.2.1.** I primi due motivi di ricorso vanno disattesi.

Al di là del rilievo che non sussiste la dedotta omessa pronuncia (poiché la Corte territoriale ha provveduto sul motivo di gravame, dichiarandolo inammissibile), va osservato che, nel merito, l'eccezione



di difetto di procura era totalmente infondata e, quindi, comunque avrebbe dovuto essere rigettata.

Questa Corte ha da epoca ormai molto risalente affermato – e tale affermazione, lungi dall’essere stata smentita, è stata confermata in tempi recenti – che la procura speciale rilasciata dal ricorrente che, quale genitore, abbia agito per sé e come legale rappresentante del figlio minore, deve intendersi rilasciata, oltre che in nome proprio, anche in nome e nell’interesse del figlio, qualora ciò risulti dall’intestazione e dal contenuto dell’atto processuale cui la procura afferisce, anche se nella procura medesima il minore non sia menzionato (Cass. n.6503/1980; Cass. n.4559/2002; Cass. n. 6405/2002; Cass. n. 16251/2018).

I primi due motivi vanno pertanto rigettati.

**C.3.** Con il terzo motivo è denunciata la *“violazione degli artt. 2697 c.c., 342, 183, 115 e 116 c.p.c. e dei principi in tema di specificità dei motivi di appello, di legittimazione ad agire e rappresentanza legale, nonché di valutazione delle prove acquisite in giudizio”*.

Si sostiene che non sarebbe stata provata la legittimazione ad agire degli attori per il minore, per non avere essi *«prodotto un certificato di nascita del minore* , *né un certificato di stato di famiglia o altra certificazione anagrafica dei componenti della famiglia»*, risultando conseguentemente non provata la loro qualità di rappresentanti legali del minore.

Il Tribunale aveva dichiarato tardiva l’eccezione ma l’aveva pure rigettata nel merito, sul rilievo che la contestata legittimazione risultava dimostrata dalla documentazione prodotta dagli attori, tra cui il certificato di avvenuto parto, rilasciato proprio dalla struttura convenuta.



Il motivo di gravame proposto in grado d'appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale, per non aver censurato tale specifica *ratio decidendi*.

Con il terzo motivo del ricorso per cassazione si ribadisce il difetto di prova della detta legittimazione e si deduce che La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.

**C.3.1.** Il terzo motivo è manifestamente inammissibile.

Esso censura il motivato (e pertanto insindacabile) accertamento di merito compiuto dalla Corte d'appello e, prima di essa, dal giudice di primo grado, i quali hanno ritenuto provata la qualità di rappresentanti legali degli attori in quanto genitori del piccolo

(come tali, legittimati ad agire per suo conto) in base al certificato depositato in giudizio.

**C.4.** Con il quarto motivo è denunciata la "*violazione degli artt. 342 c.p.c., 1218, 1223, 1227 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dei principi in tema di specificità dei motivi di appello, onere della prova del nesso di causalità e di valutazione delle prove acquisite*".

Si deduce che la statuizione della sentenza impugnata, diretta a all'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria e del medico per avere omesso il tempestivo trasferimento della gestante in una struttura dotata del presidio di terapia intensiva neonatale, contrasti con i principi e gli orientamenti giurisprudenziali in tema di accertamento del nesso di causalità nelle fattispecie di responsabilità medica.

**C.5.** il quarto motivo va esaminato congiuntamente al quinto per ragioni di connessione.



Con esso è denunciata la *“violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 111, comma 6, Cost., 1218, 1227 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dei principi in tema di motivazione apparente e di valutazione delle prove acquisite in giudizio”*.

**C.5.1.** il quarto e il quinto motivo sono inammissibili.

**C.5.1.a.** In primo luogo, va ricordato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054/2014; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).

**C.5.1.b.** In secondo luogo, è agevole rilevare che i motivi in esame, ad onta della loro formale intestazione, nella sostanza propongono un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, omettendo di considerare che l’una e l’altra attività sono riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in



sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. n. 16467/2017; Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 16499/2009).

**C.5.1.c.** Infine, va sottolineato che del tutto pretestuose sono le doglianze in ordine alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (non avendo il giudice del merito deciso sulla base di prove non prodotte dalle parti o in violazione del principio di non contestazione); dell'art.116 cod. proc. civ. (la quale sussiste, con conseguente vizio di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il principio di libera valutazione della prova in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime: Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 10253/2021); e dell'art. 2697 cod. civ., atteso che lungi dall'attribuire l'onere probatorio ad una parte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni (nel che soltanto sarebbe ravvisabile la violazione dell'art. 2697 cod. civ.: cfr., *ex multis*, Cass. n. 13395/2018 e Cass. n. 26769/2018), la Corte territoriale ha reputato, con valutazione di merito insindacabile, che gli attori avessero assolto l'onere – loro spettante – di provare il nesso causale tra l'allegato inadempimento della struttura sanitaria e il danno da loro subito.

**C.6.** Con il sesto motivo è denunciata la *"Violazione degli artt. 1218, 1227 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dei principi in tema di motivazione apparente, di valutazione delle prove acquisite in giudizio e di onere della prova del nesso di causalità"*.



La ricorrente torna ad invocare l'accertamento della responsabilità della ASL di Messina, chiamata in giudizio come terzo responsabile, sul presupposto che la sig.ra Timpanaro, già ricoverata d'urgenza presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Patti per "*sospetta rottura delle membrane*", in data 22 settembre 2007 si era volontariamente allontanata da tale struttura sanitaria (dotata di UTIN) contro il parere dei sanitari (i quali, colpevolmente, avevano ommesso di informarla in modo corretto ed adeguato circa i rischi di un parto prematuro) e si era presentata presso la \_\_\_\_\_, chiedendo il ricovero.

**C.6.1.** il sesto motivo è manifestamente inammissibile, invocando indebitamente da questa Corte di legittimità un apprezzamento di merito alternativo a quello compiuto dal giudice d'appello e ad esso insindacabilmente riservato.

**C.7.** Con il settimo motivo è denunciata la "*violazione degli artt. 342 c.p.c., 1218 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dei principi in tema di specificità dei motivi di appello e di valutazione delle prove acquisite in giudizio*".

Viene ribadita la contestazione dell'accertamento relativo alla misura del danno biologico del minore, reputato pari al 40% in conformità alla valutazione operata dal CTU, previa critica della statuizione della sentenza d'appello che aveva ritenuto aspecifica la relativa censura mossa alla sentenza di primo grado.

**C.8.** Con l'ottavo motivo è denunciata la "*violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 111, comma 6, Cost., 1218, 1226 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.*".

La ricorrente, proseguendo nella critica della statuizione della sentenza d'appello che ha ritenuto generica la relativa censura mossa



alla decisione di primo grado, deduce il difetto di motivazione sulla liquidazione del predetto danno non patrimoniale, la quale avrebbe dovuto essere operata, in applicazione del criterio equitativo, in modo da garantire l'apprezzamento delle circostanze del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.

**C.9.** Con il nono motivo è denunciata la *"violazione dell'art. 342 c.p.c. e dei principi in tema di specificità dei motivi di appello"*.

Si contesta la statuizione della Corte d'appello che ha reputato aspecifica e come tale inammissibile la censura mossa alla sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione, nell'importo di Euro 300.000, del danno non patrimoniale subito in proprio da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in conseguenza della grave lesione del rapporto genitoriale.

**C.10.** Con il decimo motivo è denunciata la *"violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e delle tabelle di Milano per la valutazione del danno quale parametro equitativo"*.

La sentenza impugnata è censurata per avere erroneamente applicato le tabelle milanesi in ordine alla valutazione del predetto danno non patrimoniale da lesione del rapporto genitoriale, avendo indebitamente assimilato la sofferenza patita dai genitori in caso di invalidità del figlio a quella patita a causa della sua morte.

**C.10.1.** I motivi dal settimo al decimo – da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – sono manifestamente inammissibili.

**C.10.1.a.** Al di là del carattere generico o specifico delle relative censure formulate in appello, è assorbente il rilievo che con essi non si deduce alcun *error in iudicando* ma si invoca, inammissibilmente, un giudizio di fatto alternativo a quello motivatamente espresso dal



giudice del merito sul grado di inabilità permanente riscontrato in capo al minore, nonché sulla liquidazione di tale pregiudizio e su quella del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto parentale, accertata in capo ai genitori.

**C.10.1.b.** Ai rilievi già sopra formulati (e che vanno qui integralmente richiamati) circa l'inammissibilità, per come in concreto dedotta, della censura relativa al vizio di motivazione e circa l'impossibilità di suscitare dalla Corte di legittimità un apprezzamento delle circostanze di fatto e una valutazione delle risultanze istruttorie diversi da quelli motivatamente operati dal giudice del merito e ad esso insindacabilmente riservati, va aggiunto che non è censurabile per cassazione la statuizione di merito che abbia motivatamente aderito alle conclusioni della CTU se non si deduca ad es., ex art.360 n. 5 cod. proc. civ., l'omesso o incompleto esame delle risultanze della perizia *sub specie* di mancata considerazione di un fatto storico discusso e decisivo (Cass. n. 18598/2020; Cass. n.14599/2021; Cass. n.18886/2023) ovvero, ex art.360 n. 4 cod. proc. civ., l'omessa valutazione dei rilievi tecnici mossi dalla parte alla CTU, ove tale omissione si risolva in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevate (Cass. n.15733/2022; Cass. n.9925/2024).

**C.10.1.c.** Quanto alla dedotta erronea applicazione delle tabelle milanesi, va ribadito che, in tema di liquidazione del danno alla persona, le tabelle dei tribunali non costituiscono fatto notorio, sicché risulta aspecifico, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare l'erroneità della loro applicazione nel caso concreto, invocandone – come nella specie (pag. 33 del ricorso) – «una sorta di efficacia paranormativa», omettendo di indicarle specificamente tra i documenti acquisiti ai sensi dell'art. 369,



comma 2, cod. proc. civ. e di individuare l'atto con il quale siano state prodotte nel giudizio di merito, nonché il luogo del processo in cui risultino reperibili, non essendo tra l'altro ammissibile la loro successiva produzione ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto documenti non correlati all'ammissibilità del ricorso (Cass. n.12288/2016; Cass. n.34295/2023).

I motivi dal settimo al decimo, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.

**C.11.** Con l'undicesimo motivo è denunciata la "*violazione e falsa applicazione degli artt. 10,91 e 92 c.p.c. e dei principi in materia di soccombenza*".

Viene censurata la statuizione di conferma della liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice di primo grado, asseritamente compiuta in violazione della regola della soccombenza che avrebbe imposto di compensare le spese in ordine sia ai rapporti processuali con i danneggiati (tenendo conto del rigetto di taluni capi della domanda risarcitoria tanto nei confronti del minore quanto dei suoi genitori) sia al rapporto processuale con l'ASL di Messina-Presidio Ospedaliero di Patti (avuto riguardo alle ragioni che avevano determinato la chiamata di terzo); inoltre, ai fini della liquidazione, la causa sarebbe stata erroneamente fatta rientrare nello scaglione tra Euro 520.0000 e 1.000.000 anziché in quello tra Euro 260.000 e 520.000, sulla base dell'indebita applicazione dell'art.10 cod. proc. civ., che prevedrebbe un criterio di determinazione del valore della causa, ai soli fini della competenza.

**C.12.** Con il dodicesimo motivo è nuovamente denunciata la "*violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 91 e 92 c.p.c. e dei principi in materia di soccombenza*".



Viene ribadita l'indebita applicazione dell'art.10 cod. proc. civ. anche con riguardo alla liquidazione delle spese del grado d'appello, con conseguente erronea individuazione, anche per tali spese, dello scaglione di riferimento in quello tra Euro 520.0000 e 1.000.000 anziché in quello tra Euro 260.000 e 520.000.

Inoltre, in violazione dell'art.91 cod. proc. civ., sarebbero stati indebitamente liquidati anche i compensi per la fase istruttoria (indicati in nota spese nell'importo di Euro 7.280), sebbene tale fase non avesse richiesto lo svolgimento di alcuna attività.

**C.12.1.** L'undicesimo e il dodicesimo motivo – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione – sono in parte inammissibili e in parte infondati.

**C.12.1.a.** Sono inammissibili nella parte in cui, censurando la mancata compensazione delle spese sulla base della deduzione di una generica violazione dei «*principi in materia di soccombenza*», invocano indebitamente un sindaco di legittimità sull'esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito.

Va infatti ribadito – dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte – che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile *ratione temporis*), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità – salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. n. 17816/2019; Cass. n. 21400/2021) – e che trova il suo unico limite nell'impossibilità



di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 10009/2003; Cass. n. 26912/2020).

Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizione del giudice di appello che – come nella fattispecie – abbia confermato la statuizione di primo grado di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese sostenute da quella vittoriosa nel grado medesimo, oltre ad accertare il medesimo diritto con riguardo al grado d'appello.

**C.12.1.b.** I motivi in esame sono invece infondati nella parte in cui, ipotizzando la violazione degli artt. 10 e 91 cod. proc. civ., lamentano, da un lato, con riferimento alle spese liquidate in entrambi i gradi del giudizio di merito, l'erronea individuazione dello scaglione di riferimento e, dall'altro, con riguardo alle sole spese del grado d'appello, l'indebita liquidazione dei compensi previsti per la fase istruttoria, che, nella fattispecie, «*non ha richiesto lo svolgimento di alcuna attività*».

**C.12.1.b.1.** Sotto il primo profilo, è agevole rilevare che, ai fini dell'individuazione dello scaglione in relazione al quale va calibrata la liquidazione delle spese, si applica il criterio del *disputatum* integrato da quello del *decisum*; pertanto, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, il valore della causa, ai fini delle spese, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata con l'atto introduttivo (art. 5 d.m. n. 55/2014; Cass. n.29420/2019; Cass. 23082/2021; Cass. 30999/2023).

In particolare, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione dei detti criteri, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto



introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. n.35195/2022).

Nel caso di specie, avuto riguardo alla somma accordata dal giudice in primo grado e a quella che ha formato oggetto dell'appello, debitamente lo scaglione di riferimento è stato individuato in quello tra Euro 520.0000 e 1.000.000.

**C.12.1.b.2.** Sotto il secondo profilo, la circostanza che la fase istruttoria nel giudizio di appello non abbia richiesto lo svolgimento di alcuna specifica attività è del tutto irrilevante; secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto, è sempre dovuto, poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione (Cass. n.34575/2021; Cass. n.8561/2023; Cass. n.28627/2023).

In definitiva, il ricorso proposto dalla \_\_\_\_\_ deve essere rigettato.

**D.** Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti.

**E.** Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della



sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

**F.** Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei controricorrenti, dell'intimata e delle altre persone di cui si fa menzione.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida: per \_\_\_\_\_ ,

(che hanno presentato un unico controricorso in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale e rappresentanti legali del figlio \_\_\_\_\_ ), in complessivi Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; per l' \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art.13, ove dovuto.



Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, dei controricorrenti, dell'intimata e delle altre persone in esso menzionate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 aprile 2024.

**Il Presidente  
Giacomo Travaglino**

